

ANALISI

Una base di dati per misurare i risultati degli enti

di **Stefano Pozzoli**

La Finanziaria 2006, con i commi 166 e seguenti, ha attribuito alle sezioni regionali di Controllo della Corte dei conti il compito di monitorare la regolarità e gli equilibri di bilancio degli enti locali. Il controllo collaborativo sulla gestione e la possibilità di produrre pareri per gli enti locali, invece, sono stati previsti appena due anni prima dalla legge La Loggia.

Un arco di tempo brevissimo e anche una enorme pressione sulle sezioni regionali, che si sono viste attribuire, a fronte di meno di 300 addetti su tutto il territorio nazionale, una competenza su oltre 8mila enti locali. Per avere un'idea della congruità dei numeri si pensi che in Inghilterra la Audit Commission, che controlla solo 500 Comuni, ha quasi 2.500 dipendenti, e si affida per circa un terzo della sua attività a professionisti esterni.

Anzitutto, va riconosciuta l'autorevolezza che i magistrati e gli altri addetti della Corte hanno maturato in un arco di tempo molto breve, pur partendo da un quadro di competenze assai distanti da quelle tradizionali. Le deliberazioni delle sezioni regionali di Controllo sono ormai diventate un punto di riferimento necessario per chi opera negli enti locali. E questo è dovuto alla qualità e al rigore delle interpretazioni, come dimostra il numero crescente di pareri (che vengono redatti su richiesta di Comuni e Province e non per iniziativa autonoma della Corte).

È nata, in buona sostanza, una giurisprudenza contabile di grande rilievo e di forte impatto. Con ciò i problemi

non sono certo tutti risolti. Rimane infatti aperta la questione della pluralità di voci nel panorama degli operatori, più o meno istituzionali, che producono pareri spesso in palese contraddizione l'uno con l'altro.

Tutto ciò non favorisce certo l'uniformità di comportamento degli enti ed è urgente trovare una soluzione in termini di chiara gerarchia delle fonti. Questo può essere ottenuto non solo in sede legislativa ma anche per via giurisdizionale. In parole povere il parere degli avvocati Tizio e Caio non può essere considerata un'esimente di colpa grave se contraddice la parola della Corte o del ministero dell'Interno. Chi firma un parere "favorevole" lo si trova sempre. Così facendo, tuttavia, siamo alla apologia degli azzecagarbugli, non certo in un percorso di *accountability*.

Ma il *corpus* di conoscenze che si è venuto a creare nell'ambito del Controllo propone non solo una solida base di riferimento in materia contabile ma offre alla Giurisdizione e alle Procure della Corte, che stanno anch'esse dimostrando un forte dinamismo, una serie di strumenti interpretativi di cui si avvertiva da tempo il bisogno. Il notevole lavoro di approfondimento sugli strumenti finanziari e sulle violazioni ai vincoli di destinazione del debito, ad esempio, deve trovare in sede giurisdizionale la sua naturale sede di applicazione non certo in termini di segnalazioni, che nell'ambito di un'attività collaborativa difficilmente ci saranno, però in chiave di quella capacità di analisi e di lettura, che in Corte sta sempre

più diventando patrimonio comune di tutti i magistrati.

C'è un altro problema da risolvere, che riguarda la stessa effettività di un processo democratico consapevole: c'è bisogno di una base di dati, certificata, che dia una misura analitica e approfondita delle prestazioni di Comuni e Province, che permetta di realizzare confron-

IL PATRIMONIO NASCOSTO
Le informazioni sono in gran parte già disponibili ma vanno organizzate in modo sistematico

ti tra enti e responsabilizzi così Comuni e Province nei confronti dei cittadini in termini di risultati.

Il problema è avvertito, al punto che il governo Prodi, nella Finanziaria 2007, aveva cercato di rispondere a tale esigenza con l'istituzione, ad oggi non decollata, dell'Unità di monitoraggio. Siamo dell'idea che tale funzione, proprio come in Inghilterra, debba essere esercitata dalla Corte dei conti.

Ciò non solo perché rappresenta una naturale applicazione del controllo sulla gestione previsto dalla legge La Loggia, ma anche per tre motivi fondamentali. La Corte è una istituzione autonoma e super partes, mentre un organismo dipendente da un ministero non offre le medesime garanzie agli enti locali. Ancora, molte di queste informazioni sono già nella disponibilità della Corte, si tratta soprattutto di organizzarle in maniera adeguata. Infine, solo la Corte ha il potere di verificare la veridicità di quanto gli enti trasmettono. E un confronto tra dati inattendibili produce solo risultati privi di senso e di nessuna utilità.

